



## **Decreto Dirigenziale n. 3 del 31/05/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Oggetto dell'Atto:

**CONCESSIONI PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI DELLE ACQUE MINERALI -  
DETERMINA A CONTRARRE**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- a. la Regione Campania, con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, recante *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"*, come successivamente modificata, anche di recente, e, da ultimo, con le LL.RR. 3/2017 e 10/2017, promuove e disciplina l'utilizzazione razionale delle acque minerali, di sorgente e termali, nel rispetto della tutela e della valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati, dell'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti sul territorio regionale, dello sviluppo sostenibile economico e sociale dei territori interessati;
- b. con riferimento alle concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali, la L.R. 8/2008, all'articolo 4, comma 4, stabilisce che la relativa durata sia compresa tra i quindici e i trenta anni e, all'articolo 44, detta disposizioni transitorie, prevedendo che *le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza;*
- c. con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione appena riportata, perchè in contrasto con i livelli di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale, che fungono da limite alla legislazione regionale. Tali livelli sono fissati nell'articolo 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 che è intervenuto sull'articolo 21 del r.d. n. 1775 del 1933, stabilendo che *tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, (...), non può eccedere i trenta anni;*
- d. ne è conseguita, per le concessioni c.d. "ex perpetue", la previsione del termine di durata in 30 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2008;
- e. anche sulla scorta di quanto statuito dalle sentenze T.A.R. Campania n. 2152 del 16 aprile 2014 e n. 2258 del 22 aprile 2014, con la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, *"Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)"*, la Regione Campania ha previsto, all'articolo 1, comma 104, che fosse consentita, *in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore (...) e al conseguente espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione delle concessioni del demanio termominerale: a) la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni termominerali: 1) già pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione all'entrata in vigore della presente legge; 2) in vigore, ma il cui termine di durata, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia inferiore a quello stabilito dall'articolo 40, comma 4-bis della legge regionale n.8/2008;*
- f. tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 2015 (pubblicata in g.u. il 1 luglio 2015) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato articolo 1, comma 104, nella parte in cui ha prorogato le concessioni scadute ed in fase di prosecuzione (art. 1, comma 104, lettera a, numero 1), ovvero destinate a scadere nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, sino all'approvazione del piano regionale di settore e comunque fino alla fine del 2019, perchè in contrasto con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, c.d. "Direttiva Bolkestein", attuata con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, volta a favorire l'ingresso nel mercato di altri operatori economici eliminando le barriere che alterino la concorrenza tra imprenditori, la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente;
- g. con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*, sub articolo 25 successivamente integrato e modificato con le LL.RR. 6/2016 e 22/2016, si demanda alla Giunta Regionale l'individuazione dei criteri cui attenersi per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, stabilendo altresì che *le*

*concessioni comunque in essere permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale e idrominerales;*

#### **CONSIDERATO CHE**

- a. con la deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2016, la Giunta Regionale, in attuazione alle disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 15/2015, ha dato mandato ai competenti uffici della Direzione Generale "Sviluppo Economico e Attività Produttive" di avviare le procedure di evidenza pubblica, precisando che i criteri cui la richiamata Direzione Generale si sarebbe dovuta attenere sono da rinvenirsi *nelle disposizioni contenute nel D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto applicabili, nella disciplina contenuta nelle disposizioni e nei principi comunitari nonché nella legge 241/90 e ss.mm.ii., in quanto applicabili*, e che le determinazioni inerenti alle procedure di gara sarebbero state assunte *nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza e parità di trattamento ed improntate, ove consentito, ai principi di salvaguardia della forza lavoro, degli investimenti e dell'avviamento;*
- b. pertanto, attesa l'esclusione del contratto di concessione per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali naturali di sorgente dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'utilizzazione della normativa prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha l'esclusivo fine di garantire l'attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento dei giacimenti e delle sorgenti;
- c. i richiami a tali norme del Codice dei Contratti Pubblici e la loro applicazione sono riferiti, a prescindere dalla formulazione letterale delle stesse, comunque alla procedura in questione ed al suo specifico oggetto, costituendone, con le precisazioni sopra richiamate, autonoma disciplina regolatrice stabilita dall'Amministrazione;

#### **DATO ATTO CHE:**

- a. radatta una prima bozza di bando, disciplinare e contratto, a cura dell'ufficio competente *ratione materiae* della Direzione Generale, questo è stato sottoposto, per il tramite del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico, con prot. 112935 del 17.02.2016, all'Avvocatura Regionale per il previsto parere, reso, con osservazioni, a mezzo nota prot 218420 del 30/03/2016;
- b. entrato in vigore, il 19 aprile 2016, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" che apporta consistenti modifiche alla previgente disciplina in materia, la UOD Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici della Direzione Generale ha proceduto all'adeguamento dei predetti documenti (bando, disciplinare e contratto) alle indicazioni dell'Avvocatura regionale e alle intervenute disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, rinnovando, per il tramite del Capo Dipartimento, con nota prot. n. 392096 del 8/06/2016, la richiesta di parere sui nuovi elaborati, anche alla luce dell'intervenuta modifica normativa di cui all'art. 14 della L.R. 6/2016;
- c. la richiesta veniva riscontrata dall'Avvocatura in data 14/07/2016 con nota prot. 482223;
- d. da ultimo, a seguito degli ulteriori interventi normativi da parte del Consiglio Regionale (LL.RR. 22/2016, 3/2017 e 10/2017) e dei conseguenti necessari approfondimenti condotti anche con l'ausilio degli uffici della Presidenza, si è proceduto ad una ulteriore stesura degli atti di gara, poi trasmessi, in data 30/03/2017, all'Avvocatura regionale e all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti,

con nota prot. n. 235802, al fine di raccogliere il parere e le osservazioni per i profili di competenza;

**PRESO ATTO:**

- a. che con delibera di Giunta regionale n. 753 del 30 dicembre 2014 è stato approvato il disciplinare regolante il funzionamento dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti;
- b. che detto provvedimento prevede che le procedure di gara della Regione siano svolte dalla stazione unica appaltante della Giunta regionale della Campania, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del medesimo disciplinare;

**CONSIDERATA**

l'indifferibilità dell'avvio della procedura di selezione in questione nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- la legge regionale 8/2008 e relativo regolamento di esecuzione n.10/2010
- la legge regionale n. 16 del 2014;
- legge regionale n. 15 del 2015;
- la legge regionale 6/2016
- la legge regionale 22/2016
- la legge regionale 3/2017
- la legge regionale 10/2017
- la delibera di Giunta n. 3 del 2016;
- la delibera di Giunta n. 633 del 2016;

**RITENUTO:**

1. di dover procedere all'espletamento di apposita procedura di selezione volta all'affidamento delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali di sorgente destinate all'imbottigliamento, mediante il ricorso alla procedura aperta;
2. di dover affidare all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania l'incarico di svolgere, a seguito della pubblicazione degli atti di legge, la procedura di gara per le concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economica più vantaggiosa;
3. di approvare il capitolato e lo schema di convenzione, previamente sottoposti al parere dell'Avvocatura regionale - reso con nota prot. 300661 del 26 aprile 2017 - e adeguati, in conformità alle indicazioni da questa formulate, dall'Ufficio competente della DG;
4. di dover individuare quale RUP del presente procedimento il funzionario "esperto tecnico di policy" Ing. Antonio Del Gaudio, matricola 1174, ferma restando la nomina, da parte dell'Ufficio Acquisti, del responsabile della gara;
5. di dover trasmettere, con successiva nota, alla detta Centrale Unica le informazioni di dettaglio inerenti alla griglia e ai punteggi per la valutazione tecnica-economica, nonché la indicazione del codice identificativo di gara riferito a ciascun lotto ed ogni altro elemento utile all'espletamento della procedure;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici competenti della Direzione Generale e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè delle dichiarazioni di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale

### **DECRETA**

1. di affidare all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania l'incarico di svolgere, a seguito della pubblicazione degli atti di legge, la procedura di gara per le concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economica più vantaggiosa;
2. di approvare il capitolato e lo schema di convenzione, previamente sottoposti al parere dell'Avvocatura regionale- reso con nota prot. 300661 del 26 aprile 2017 - e adeguati in conformità alle indicazioni da questa formulate;
3. di individuare quale RUP del presente procedimento il funzionario "esperto tecnico di policy" Ing. Antonio Del Gaudio, matricola 1174, ferma restando la nomina, da parte dell'Ufficio Acquisti, del responsabile della gara;
4. di rinviare a successiva nota la trasmissione alla detta Centrale Unica delle informazioni di dettaglio inerenti alla griglia e ai punteggi per la valutazione tecnica-economica, nonchè l'indicazione del codice identificativo di gara riferito a ciascun lotto ed ogni altro elemento utile all'espletamento della procedura;
5. di specificare che l'importo a base di gara non rappresenta una voce di spesa per l'amministrazione precedente;
6. di trasmettere il presente atto:
  - al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Del Gaudio
  - alla U.O.D. 50 02 02
  - all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti
  - agli uffici del BURC per la relativa pubblicazione.

Roberta Esposito